

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 709

Deliberazione n. 3

PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE

B) ACCORDO AZIENDALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' CONSORTILI PER LE QUALI SI POSSONO APPLICARE TEMPI DI INTERRUZIONE TRA RAPPORTI A TERMINE INFERIORI RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE GENERALI - DETERMINAZIONI

L'anno 2013 (Duemilatredecim) il giorno 16 del mese di Gennaio alle ore 15,00 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera raccomandata Prot. n. 521 del 11/1/2013 per trattare il seguente ordine del giorno:

o m i s s i s

Sono presenti i signori:

DALLE VACCHE Franco

FERRARI Mauro (Esce alle ore 15,40 e rientra alle ore 16,25 – Non ha partecipato all'esame degli oggetti dal 4) al 12)

FIORENTINI Antonio (Entra alle ore 15,15 – Non ha partecipato all'esame degli oggetti 1) e 2)

RAVAIOLI Massimo (Esce alle ore 16,15 – Non ha partecipato all'esame degli oggetti dal 6) in poi)

SANTINI Leopoldo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Milena CARIANI (Entra alle ore 15,25) e il dr. Gianluca MANTOVANI.

E' presente il Direttore Generale, ing. Riccardo ROVERSI.

Sono presenti i Dirigenti:

geom. Marco ARDIZZONI, dr. Gaetano MARINI, ing. Gianni TEBALDI e ing. Pietro VALENTINI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Franco DALLE VACCHE, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Mauro FERRARI e il sig. Leopoldo SANTINI.

O m i s s i s

3) PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE

B) ACCORDO AZIENDALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' CONSORTILI PER LE QUALI SI POSSONO APPLICARE TEMPI DI INTERRUZIONE TRA RAPPORTI A TERMINE INFERIORI RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE GENERALI - DETERMINAZIONI

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 3

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che la riforma del mercato del lavoro (cd. Riforma Fornero Legge 92/2012) ha previsto delle modifiche più restrittive, rispetto al passato, in materia di intervalli di tempo fra contratti a tempo determinato;

Considerato che, in particolare con Legge 92/2012 è stato modificato il comma 3 art. 5, Dlgs n. 368/2001 stabilendo che, nel caso in cui un lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di 60 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero di 90 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato;

Atteso che se però interviene un apposito Accordo aziendale la interruzione può essere ridotta a soli 30 giorni;

Visto il testo dell'”Accordo Aziendale per l'individuazione delle attività consortili per le quali si possono applicare tempi di interruzione tra rapporti a termine inferiori rispetto alle disposizioni normative generali”, appositamente predisposto;

Ravvisata l'opportunità di approvare il testo dell'Accordo in questione;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

1. Di approvare il testo dell'”Accordo Aziendale per l'individuazione delle attività consortili per le quali si possono applicare tempi di interruzione tra rapporti a termine inferiori rispetto alle disposizioni normative generali”, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Presidente di sottoscrivere suddetto Accordo.

O m i s s i s

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Ing. Riccardo Roversi

IL PRESIDENTE

Dr. Franco Dalle Vacche

IL SEGRETARIO

D.ssa Paola Cavicchi

GLI SCRUTATORI

Sig. Mauro Ferrari

Sig. Leopoldo Santini

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

ACCORDO AZIENDALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' CONSORTILI PER LE QUALI SI POSSONO APPLICARE TEMPI DI INTERRUZIONE TRA RAPPORTI A TERMINE INFERIORI RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE GENERALI

L'anno 2013, il giorno del mese di , presso la sede del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara in Via Mentana, 7

TRA

l'Amministrazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, rappresentata dal Presidente dr. Franco dalle Vacche, assistito dal Direttore Generale dr. Ing. Riccardo Roversi

E

Le Segreterie Provinciali nelle persone di Fabrizio Tassinati (FLAI-CGIL), Davide Bergonzini (FAI-CISL), Giorgio Bonetti (FILBI-UIL) e le R.S.U./R.S.A. e Sindicob dello stesso Consorzio, rappresentate da Rossella Finchi, Gianpaolo Borgatti, Davide Aironi, Luca Bellini, Davide Elefantini, Pierantonio Beltrami, Carlo Bini, Marcello Buzzoni, Andrea Pambianchi, Mario Rizzoni, Massimo Zambardi, Michele Bottoni, Cosetta Tagliani, Alessio Vancini, Alessandro Bondesan;

PREMESSO

- Che la riforma del mercato del lavoro (cd. Riforma Fornero Legge 92/2012) ha previsto delle modifiche più restrittive, rispetto al passato, in materia di intervalli di tempo fra contratti a tempo determinato.
- Che con Legge 92/2012 è stato modificato il comma 3 art. 5, Dlgs n. 368/2001 stabilendo che, nel caso in cui un lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di 60 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero di 90 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

- Che conseguentemente sono stati allungati i termini necessari fra la successione di due contratti a termine (da 10 a 60 giorni e da 20 a 90 giorni) senza incorrere nella stabilizzazione automatica del rapporto a tempo determinato.
- Che a seguito di richiesta di emendamento, con l'art. 46 bis del Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012, sono stati ridotti i termini di 60 e 90 giorni, rispettivamente fino a 20 e 30 giorni a seconda della durata del contratto a termine, per le attività stagionali, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative.
- Che si rende opportuno stabilire a livello aziendale quali attività consortili rientrano nella fattispecie in argomento

Tutto quanto premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo;
2. Di stabilire la riduzione degli intervalli di giorni, che devono intercorrere tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e la stipula di un nuovo contratto con apposizione del termine, in:
 - b. 30 giorni se il contratto a termine scaduto è superiore a 6 mesi
 - c. 20 giorni se il contratto a termine scaduto è inferiore a sei mesi
3. -Di applicare la suindicata riduzione degli intervalli tra un vecchio contratto a termine e uno nuovo alle attività consortili che richiedono lo sviluppo di precisi processi organizzativi aziendali volti a:
 - a. migliorare la capacità di offrire servizi consorziali al pubblico e ai diversi utenti, garantendo un efficace controllo di qualità;
 - b. incrementare l'efficacia delle strutture operative nelle attività di controllo e gestione delle reti idrauliche, degli impianti e delle strutture consorziali, sia nell'attività ordinaria, sia nei momenti di emergenza;
 - c. sviluppare la capacità di verifica delle esigenze idrauliche, irrigue e ambientali del comprensorio e la capacità di progettazione ed esecuzione degli interventi
 - d. ottimizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle attività consorziali, sviluppando attività di controllo di gestione
 - e. garantire la precisa applicazione delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

**IL PRESIDENTE DEL
CONSORZIO**

(dr Franco Dalle Vacche)

**LE RSU/RSA E SINDICOB
DEL CONSORZIO**

I SEGRETARI PROVINCIALI

FLAI-CGIL

FAI-CISL

FILBI-UIL

Rossella Finchi

Gianpaolo Borgatti

Davide Aironi

Luca Bellini

Davide Elefantini

Pierantonio Beltrami

Carlo Bini

Marcello Buzzoni

Andrea Pambianchi

Mario Rizzoni

Massimo Zambardi

Michele Bottoni

Cosetta Tagliani

Alessio Vancini

Alessandro Bondesan